



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI/EC

**OGGETTO: Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa dell'Università del Salento –
modifica: emanazione**

IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Università del Salento;
VISTA la legge di bilancio 2020 (L. 27/12/2019 n. 160), art 1, comma 677, che sostituisce l'art. 51, c. 2 lettera c) del TUIR, stabilendo che “le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica” non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente;
VISTO il vigente Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa nel testo approvato con Deliberazione consiliare n 5 del 21.01.2021 ed emanato con D.R 76 del 09.02.2021;
VISTO il verbale n. 1 del 17.02.2023 con cui la Commissione Bilancio ha espresso all'unanimità parere favorevole all'incremento del limite di buoni pasto fruibili da n. 96 a n. 104;
TENUTO CONTO del parere del 23.02.2023 con cui la Commissione mista Statuto e Regolamenti ha approvato all'unanimità la proposta di modifica del Regolamento in epigrafe agli artt. 3 e 4;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 4.4.2023 con la quale sono stati modificati gli artt. 3 e 4 del Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa dell'Università del Salento;
VISTI gli articoli 32, 43 e 49 dello Statuto;

DECRETA

- Art.1 Emanare il “Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa dell'Università del Salento” emendato agli artt. 3 e 4 (all. 1).
Art.2 Abrogare il “Regolamento per i servizi sostitutivi di mensa dell'Università del Salento” emanato con D.R. n. 76 del 09.02.2021.
Art. 3 Il Regolamento di cui all'art. 1 entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione sul sito web di Ateneo e all'Albo ufficiale.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore

(Prof. Fabio Pollice)

Ai Dipartimenti

Alle Ripartizioni

In comunicazione CdA



REGOLAMENTO D'ATENEO PER I SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA

Approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 56 del 04.04.2023

INDICE

ART. 1: OGGETTO

ART. 2: AMBITO SOGGETTIVO

ART. 3: REGOLE DI ACCESSO AL SERVIZIO E DI UTILIZZO

ART. 4: MODALITÀ DI EROGAZIONE

ART. 5: MODALITÀ DI FRUIZIONE

ART. 6: ONERI

ART. 7: CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO

ART. 8: VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO E TRATTAMENTO FISCALE

ART. 9: VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 10: NORME FINALI

Art. 1: Oggetto

L'amministrazione universitaria eroga il servizio di mensa attraverso servizi sostitutivi. Sono stabilite le seguenti modalità per l'erogazione di servizi sostitutivi di mensa: a) Convenzionamento con società esercenti servizio di ristorazione collettiva; b) Erogazione di buoni pasto sostitutivi di mensa. Il personale potrà usufruire dei predetti servizi, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 2: Ambito soggettivo

L'accesso ai servizi sostitutivi di mensa è riservato: a. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo pieno; b. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo parziale; c. ai Collaboratori ed esperti linguistici; d. al personale docente e ricercatore, senza oneri a carico dell'Amministrazione, esclusivamente per il servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati di cui all'art. 1, lett.a).

Art. 3: Regole di accesso al servizio e di utilizzo

Il personale tecnico amministrativo ha diritto al servizio sostitutivo di mensa:

- a) qualora l'orario di lavoro sia articolato su cinque giorni settimanali, con due rientri pomeridiani ed effettui una pausa di almeno 10';
- b) qualora l'orario di lavoro si articolato su cinque giorni di 7 ore e 12' ed effettui una pausa di almeno 10';
- c) qualora effettui, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno 2 ore di lavoro straordinario, ed effettui una pausa di almeno 10' sia in regime di tempo pieno che in regime di

tempo parziale verticale, misto o orizzontale;

I collaboratori ed esperti linguistici hanno diritto al consumo di 104 pasti annui, uno al giorno, durante la pausa pranzo. Il personale docente e ricercatore è autorizzato ad usufruire del servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati di cui all'art. 1, lett.a) senza oneri a carico dell'Amministrazione. Al fine dell'effettiva erogazione e per la verifica del rispetto del limite fissato nel presente Regolamento, il dipendente dovrà effettuare una pausa di non meno di dieci minuti nell'orario di lavoro debitamente documentata mediante timbratura.

Art. 4: Modalità di erogazione

I servizi sostitutivi di mensa per i dipendenti dell'Università del Salento sono erogati:

- a) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo pieno, mediante distribuzione di buoni pasto cartacei o elettronici, sino a un massimo di n. 104 annuali; una quota di buoni pasto superiore a n. 104 potrà essere autorizzata esclusivamente per motivate ragioni di servizio e sempreché la relativa spesa gravi su fondi diversi dal Fondo per il finanziamento ordinario o dalla contribuzione studentesca;
- b) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, in regime di tempo parziale, mediante distribuzione di buoni pasto cartacei o elettronici, sino a un massimo di n. 104 annuali;
- c) ai collaboratori ed esperti linguistici, mediante convenzionamento con società esercenti servizio di ristorazione collettiva per il consumo di 104 pasti annui;
- d) al personale docente e ricercatore, senza oneri a carico dell'Amministrazione, esclusivamente mediante servizio sostitutivo di mensa presso gli esercizi convenzionati di cui all'art. 1, lett.a).

Per motivate ragioni di servizio e sempreché la relativa spesa gravi su fondi diversi dal Fondo per il finanziamento ordinario o dalla contribuzione studentesca, potrà essere autorizzata una quota di buoni pasto superiore a n. 104.

Art. 5: Modalità di fruizione

Il servizio sostitutivo di mensa erogato mediante convenzionamento con società esercenti servizio di ristorazione collettiva può essere fruito esclusivamente presso gli esercizi convenzionati nelle località ove siano insediate strutture di ricerca e didattica nonché di servizio dell'Ateneo. Il servizio sostitutivo di mensa erogato mediante buoni pasto può essere fruito in qualsiasi esercizio convenzionato con la società di emissione del buono pasto. Il dipendente appone, al momento dell'utilizzo del buono cartaceo, la data (nel limite di otto nella stessa data ai sensi del successivo art. 7, lett. b) e la firma, certificando in tal modo il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 6: Oneri

Per i soggetti di cui all'art. 2, lett. a), b), c) il costo dei servizi sostitutivi di mensa è a carico dell'Amministrazione universitaria; per i soggetti di cui all'art. 2, lett. d) il costo è a totale carico dell'effettivo fruitore/consumatore.

Art. 7: Caratteristiche del buono pasto

Il buono pasto:

- a) consente al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale dello stesso;
- b) consente all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) è utilizzato dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto;

- d) non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro ed è utilizzabile solo dal titolare;
- e) è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore facciale.

Art. 8: Valore facciale del buono pasto e trattamento fiscale

Il valore nominale del buono pasto è determinato nella misura di € 7,00. Tale valore può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Sul valore del buono pasto sono applicate le ritenute previdenziali e fiscali previste per legge. Le trattenute stipendiali corrispondenti alla tassazione dei buoni pasto, se dovute, vengono effettuate in unica soluzione una volta all'anno.

Art. 9: Verifiche e controlli

L'Amministrazione acquisisce dalle società che forniscono i servizi sostitutivi di mensa i dati sui consumi ed effettua i controlli sia sulla quantità di buoni utilizzati che sul numero di pasti consumati. L'impiego eccedente i limiti fissati all'art. 3, o in deroga al presente Regolamento, comporterà l'addebito al dipendente del maggior costo sostenuto dall'Amministrazione. Resto fermo l'esercizio del potere disciplinare qualora se ne ravvisino i presupposti.

Art. 10: Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web d'Ateneo. Le modifiche al Regolamento sono autorizzate con delibera del Consiglio di Amministrazione.